

Al Comune
di Nago-Torbole
Via Giacomo Matteotti
38069 Torbole sul Garda TN

COMUNICAZIONE ARTISTI DI STRADA
(Ordinanza del Sindaco Prot. 11646 di data 23.09.2010)

N.B. La presente comunicazione deve pervenire al Comune di Nago-Torbole almeno 24 ore prima dell'esibizione e deve essere mostrata con prova dell'avvenuta presentazione dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza.

__ sottoscritto _____
cognome _____ nome _____
nat. a _____ Stato _____ il _____
residente nel Comune di _____ Via / Piazza _____ N. _____
Cittadinanza _____ Codice Fiscale _____
Recapito telefonico _____
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____

COMUNICA

di esercitare nel Comune di Nago-Torbole il mestiere di artista di strada di _____

nelle seguenti aree:

- a Torbole sul Garda - in prossimità dell'ex Dogana (Il Mio Casello);
- a Torbole sul Garda – nell'area S. Maria;
- a Torbole sul Garda – zona a nord del parco ex Colonia Pavese senza interferire con il regolare svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche autorizzate in questa area;
- a Nago – nel prato dell'area antistante la casa della Comunità;

nei giorni _____

(l'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a tre giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di due settimane prima di esibirsi nuovamente)

DICHIARA

di aver preso visione di quanto disposto dall'ordinanza del Sindaco Prot. 11646 di data 23.09.2010 e di rispettare le norme in esso contenute in particolare che l'esercizio dell'arte e dello spettacolo in strada venga esercitato sul territorio comunale nei seguenti limiti:

- 1) previa comunicazione scritta pervenuta al Comune almeno 24 ore prima dell'esibizione con indicati i giorni e il genere di attività, copia della comunicazione con prova dell'avvenuta presentazione deve essere esibita dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza;
- 2) è consentito nelle seguenti aree:
 - a) a Torbole sul Garda - in prossimità dell'ex Dogana (Il Mio Casello);
 - b) a Torbole sul Garda - nella nuova area di Via Benaco;
 - c) a Torbole sul Garda – zona a nord del parco ex Colonia Pavese senza interferire con il regolare svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche autorizzate in questa area;
 - d) a Nago – nel prato dell'area antistante la casa della Comunità;
- 3) può essere svolto nei seguenti orari:
 - a) attività senza emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 23.00;
 - b) attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti d'emissione e con la comunicazione si ritengono assolti gli obblighi in materia di inquinamento acustico;
- 4) deve essere svolto, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) della normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
 - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi;
- 5) L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico, gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo area nell'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa;
- 6) L'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a tre giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di due settimane prima di esibirsi nuovamente;
- 7) L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente punto 5);

- 8) E' vietato esercitare il commercio, tranne i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n. 114, purché si tratti di vendita di opere realizzate sul luogo dell'esibizione, nei tempi e nei modi previsti dalla presente ordinanza. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle normative vigenti;
- 9) Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse e non deve arrecare in nessun modo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale nonché comportare pericolo o comprovato disagio ed incomodo per le persone, è inoltre vietato l'uso del fuoco, è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione con quanto strettamente necessario alla stessa;
- 10) E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non può essere superato il limite di decibel previsto dalla normativa vigente;
- 11) L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica;
- 12) L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose;
- 13) L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico;
- 14) La presente ordinanza non si applica a chi esercita l'arte di strada in modo occasionale e per fini esclusivamente ludici, o nell'ambito di un programma di eventi organizzato in forma organica da associazioni locali o dall'amministrazione comunale;
- 15) non è possibile l'esercizio dell'arte con emissioni acustiche in zone in cui nelle vicinanze si stanno svolgendo o sono previsti manifestazioni pubbliche, concerti, concertini da parte dei pubblici esercizi o altre iniziative regolarmente autorizzate che possano disturbarsi a vicenda. L'artista di strada dovrà allontanarsi in un'altra delle aree di cui al punto 2 in modo da non interferire con tale attività; Nel caso che l'attività sia svolta all'interno di manifestazioni dovrà essere preventivamente ottenuto il benessere del soggetto organizzatore;
- 16) L'Amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni o per altre ragioni di opportunità ovvero ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte in strada;
- 17) L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme della presente ordinanza implica, qualora non configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di regolamenti, il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale per il periodo di un anno. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento;
- 18) Inoltre, qualora l'espressione artistica di strada sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso del sentire o sia priva di un minimo di qualità tecnica di esecuzione, l'esecutore, a richiesta dei soggetti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza, dovrà interrompere immediatamente l'attività. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi alla richiesta o reiteri il comportamento si applicherà il divieto di cui al precedente punto;

Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Attività Economiche e Sociali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento

Titolare del trattamento è il Comune di Nago-Torbole, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Attività Economiche e Sociali.

_____ ,
luogo

_____ ,
data

firma

la sottoscrizione in calce alla dichiarazione dovrà essere apposta davanti all'impiegato al quale si consegna l'atto oppure la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegati:

- documento di identità in corso di validità;
 ALLEGATO GENERALITÀ ALTRI ARTISTI DI STRADA.